U.O.C. Sistemi Informativi e Controllo di Gestione
Via Pian della Genna 2/b, 06128 Perugia (PG)

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
T.D. MEPA 6582559 /2026

FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI TELESTROKE

Art 1. OGGETTO DELLA FORNITURA 2
Art 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 2
Art 3. LIVELLI DI SERVIZIO 5
Art 4. DURATA DEL CONTRATTO 6
Art 5. VALORE DEL CONTRATTO 7
Art 6. STIPULA DEL CONTRATTO 8
Art 7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE 9
Art 8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE 10
Art 9. PENALI 10
Art 10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 12
Art 11. MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA 13
Art 12. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE 14
Art 13. RESPONSABILE DEL SERVIZIO 14
Art 14. REVISIONE PREZZI 14
Art 15. GARANZIA DEFINITIVA 14
Art 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 14
Art 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 15
Art 18. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI 16
Art 19. FORO COMPETENTE 16
Art 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL FORNITORE 16
ALLEGATO A "NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI " 17
ALLEGATO B "PATTO DI INTEGRITA' " 22
ALLEGATO C "DISCIPLINARE TECNICO PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI CON L'INFRASTRUTTURA IT DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1 " 24

Art 1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente documento disciplina i rapporti tra l'Azienda USL Umbria 1 (in seguito denominata anche "Azienda" o "Stazione appaltante" o "S.A.") e l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (in seguito denominato anche "Fornitore" o "Appaltatore" o "Affidatario"), per l'affidamento dei servizi di noleggio, conduzione, manutenzione, gestione ed assistenza tecnica di tutte le componenti del sistema in oggetto nessuna esclusa.

Art 2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

PREMESSA

L'Azienda USL Umbria 1 opera su un territorio particolarmente esteso e caratterizzato da una distribuzione non omogenea dei servizi sanitari. La rete ospedaliera aziendale comprende cinque presidi ospedalieri, di cui tre ospedali di base e due ospedali sede di Dipartimento di Emergenza, entrambi dotati di Centro Ictus, uno dei quali operativo 24 ore su 24.

Tale configurazione rende necessario garantire un accesso tempestivo e uniforme alla valutazione neurologica urgente, indipendentemente dal presidio di accesso del paziente. A tal fine, l'Azienda ha previsto l'attivazione di un sistema di Telestroke, ossia un servizio di telemedicina dedicato alla gestione dei pazienti con sospetto ictus, che consente di mettere in collegamento gli ospedali periferici (spoke) con un Centro Ictus di riferimento (hub).

Il sistema permette al neurologo del Centro Hub di effettuare la valutazione specialistica da remoto, condividendo in tempo reale i dati clinici e diagnostici del paziente e supportando il personale del Pronto Soccorso nelle decisioni terapeutiche. L'obiettivo è assicurare una presa in carico rapida e appropriata del paziente con sospetto ictus, anche nei presidi in cui non sia presente un neurologo, riducendo i tempi di diagnosi e di avvio del trattamento e garantendo uniformità di accesso alle cure sull'intero territorio aziendale.

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella fornitura in noleggio di un sistema di Telestroke e dei relativi servizi. In particolare:

- Un sistema robotico carrellato per la televisita e teleconsulto caratterizzato da:
    - Video: • Telecamera Pan-Tilt-Zoom Full HD con zoom ottico 12× e controllo remoto. • Risoluzione 1080p a 30 fps. • Gestione automatica di luminosità e messa a fuoco.
    - Display: • LCD 24" Full HD 1920×1080 px, ad alta luminosità. • Touch screen opzionale. • Inclinazione regolabile per una migliore ergonomia.
    - Audio: • Microfoni direzionali con riduzione del rumore di fondo. • Altoparlanti integrati full-range con cancellazione dell'eco. • Audio bidirezionale ad alta fedeltà per comunicazioni in tempo reale.
    - Connettività e interfacce: • LAN Gigabit Ethernet. • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band (2.4 / 5 GHz). • Bluetooth 5.0. • Porte USB-A/USB-C per periferiche diagnostiche. • Porta HDMI out + jack audio. • Porta medicale dedicata per moduli clinici.
    - Processore e sistema: • CPU Intel® Core™ i7 Quad Core (12ª gen.) o superiore. • RAM 16

GB DDR4. • Storage SSD 512 GB. • Sistema operativo Windows 11 IoT Enterprise.

- Alimentazione e batteria: • Alimentazione: 100–240 V AC, 50/60 Hz. • Batteria integrata agli ioni di litio (Li-ion) ad alta capacità. • Autonomia fino a 4 ore (in base all'utilizzo). • Sistemi di protezione contro sovraccarico, sovratem.
- CERTIFICATO ISO FABBRICANTE Certificato ISO 13485:2016 – Ente di Certificazione SGS (Société Générale de Surveillance SA).
- Sistema video ad alte prestazioni: • Doppia telecamera ad alta risoluzione (HD/Full HD) con zoom ottico elevato e brandeggio (pan-tilt) comandabile da remoto dallo specialista. • Ottimizzazione automatica della qualità video in funzione della banda disponibile, con supporto a connessioni ad alta latenza.
- Predisposizione all'integrazione clinica: • Fonendoscopio digitale per teleauscultazione in tempo reale. • Il dispositivo è predisposto per l'integrazione con sistemi di diagnostica quali ecografo, dermatoscopio, otoscopio e oftalmoscopio, nonché per il collegamento al PACS aziendale per la consultazione delle immagini.
- Funzioni di telepresenza clinica: • Multipresenza, con partecipazione simultanea di più specialisti alla stessa sessione. • Canale di comunicazione privata medico-medico, riservato rispetto al paziente.

- Servizi di configurazione, monitoraggio dell'operatività, manutenzione e assistenza tecnica:
  - Supporto operativo completo – Assistenza continuativa per assicurare il funzionamento ottimale dei dispositivi. Infrastruttura ridondata con data center multipli per continuità di servizio.
  - Manutenzione preventiva – Interventi programmati per prevenire guasti e mantenere le prestazioni nel tempo. Supporto di connessioni con alta latenza (fino a 300 ms).
  - Fornitura e sostituzione parti di ricambio – Inclusa spedizione e installazione di componenti malfunzionanti o usurati.
  - Aggiornamenti software – Installazione di patch e nuove release per mantenere il sistema aggiornato, sicuro e performante.
  - Supporto tecnico remoto – Assistenza tramite telefono, email e canali digitali per la gestione rapida di eventuali criticità.
  - Monitoraggio proattivo 24/7 – Rilevazione automatica delle anomalie su infrastruttura ridondata con più data center, a garanzia della continuità operativa del servizio.
  - Formazione e supporto on-site – Erogati da specialista di prodotto presso le sedi hub e spoke, sia in fase di avvio sia a regime, nei giorni e orari lavorativi.
  - Connettività gestita e interoperabilità – Connettività dedicata e integrazione con i sistemi informativi sanitari aziendali.

2.1. MANUTENZIONE

In relazione all'oggetto, il Fornitore si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni:

- Manutenzione PREVENTIVA: attività volte a prevenire guasti, anomalie e malfunzionamenti e quindi mantenere il sistema in funzionamento corretto e regolare, come ad esempio la messa a punto, il controllo e la supervisione di tutti gli elementi del sistema. Attività di aggiornamento dei sistemi:

server, sistema operativo, database e applicativi;

- Manutenzione CORRETTIVA:
    - verifica e risoluzione di anomalie, guasti e malfunzionamenti, consistente in un numero illimitato di interventi;
    - rilascio di versioni del software finalizzate all'eliminazione delle anomalie riscontrate nell'esecuzione dovute a malfunzionamenti di qualsiasi genere, nonché il rilascio di soluzioni temporanee (workaround) per la risoluzione delle anomalie esistenti;
- Manutenzione ORDINARIA: migliorie di carattere ordinario, adeguamento delle tabelle di configurazione dei database, dei report/stampe/maschere, adeguamenti derivanti da norma di legge, regolamenti o direttive di carattere europeo o nazionale o regionale, comprese le norme in ambito sicurezza informatica e trattamento dei dati.

2.2. SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di help desk multicanale almeno attraverso apposito numero di telefono ed indirizzo email/sistema di trouble ticketing. L'orario di ricevimento e presa in carico delle richieste deve essere garantito dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (esclusi i giorni festivi) Il servizio comprende le seguenti attività:

a) Ricevimento delle segnalazioni di guasti, anomalie, blocchi o malfunzionamenti del sistema e di supporto agli utenti nella gestione ordinaria del prodotto;
b) Diagnosi del guasto o dell'anomalia, verifica dell'eventuale coinvolgimento di sistemi e fornitori terzi con i quali il Fornitore è tenuto a collaborare direttamente, per la definizione della corretta diagnosi;
c) Ripristino delle funzionalità a seguito di segnalazioni di anomalie, malfunzionamenti o blocco del sistema;
d) Superamento di situazioni bloccanti e malfunzionamenti;
e) Indicazione di eventuali operazioni o accorgimenti utili all'eliminazione dell'anomalia;
f) Attività di assistenza, installazione e configurazione ad hoc del software oggetto della fornitura e dei dispositivi ad esso correlati (es: stampanti, apparati e.m.) necessari allo svolgimento del servizio;
g) Attività di creazione, configurazione e profilatura degli utenti;
h) Attività di creazione, configurazione e gestione della reportistica;
i) Assistenza e supporto tecnico per tutte le attività di configurazione per le quali l'Azienda può agire in autonomia;
j) Assistenza e supporto tecnico in caso di gravi anomalie o malfunzionamenti del sistema che, pur non derivanti da malfunzionamenti del software oggetto della fornitura, possono compromettere la continuità dell'utilizzo del sistema;
k) Comunicazione all'Azienda USL Umbria 1 in caso di riavvio dei server o di servizi, determinati da attività sistemistiche programmate o da sinistri che hanno impatto sull'infrastruttura ;
l) Supporto all'Azienda per lo svolgimento delle attività richieste da Autorità che conducono indagini o dal GDPR in relazione ai diritti dell'interessato, come descritte nel successivo Art 8Art 10;
m) Estrazione dei log di sistema;

Nel caso di anomalie del software, la risoluzione potrà essere fornita mediante correzione della versione corrente del software oltre che mediante l'aggiornamento di versione o nuove soluzioni/work-around per la corretta funzionalità dell'applicativo e la conseguente erogazione ottimale del servizio.

Art 3. LIVELLI DI SERVIZIO

Il Fornitore si impegna a gestire con tempestività e professionalità tutte le segnalazioni di problemi, anomalie o richieste riguardanti il software, che giungono alla sua attenzione e, comunque, nel rispetto dei livelli di servizio definiti dal presente contratto.

Tutte le segnalazioni devono essere classificate in base all'impatto e all'urgenza che hanno sulla Stazione Appaltante, e viene loro assegnato un livello di priorità corrispondente. Al momento dell'invio della richiesta di assistenza, la Stazione Appaltante stabilisce il livello di priorità iniziale. Successivamente, tale livello può essere modificato in base alla valutazione del problema effettuata da un tecnico dell'Appaltatore, previa approvazione della Stazione Appaltante.

Ai fini della valutazione della qualità del servizio, verranno considerati i seguenti indicatori:

- **Tempo di presa in carico:** il periodo di tempo che trascorre tra l'istante in cui la Stazione Appaltante effettua la segnalazione all'Appaltatore (tramite telefono, e-mail o sistema di ticketing) o l'istante in cui l'Appaltatore stesso individua la problematica e quello in cui l'inizio dell'attività di risoluzione da parte dell'Appaltatore. La presa in carico verrà considerata effettiva solo dopo che il Fornitore abbia comunicato la registrazione alla Stazione Appaltante all'interno di sistema di troble ticketing e/o invio mail con relativa assegnazione del livello di priorità.

- **Tempo di risoluzione:** il periodo di tempo che intercorre tra la presa in carico e la risoluzione effettiva del problema che può avvenire anche mediante applicazione di un workaround (ossia una soluzione temporanea che permette di ripristinare l'operatività del servizio pur non risolvendo la causa che ha scatenato l'incident). La soluzione temporanea dovrà comunque essere sanata.

Non rientrano in questa casistica gli interventi per i quali si provvede ad immediata risoluzione.
Il Fornitore dovrà garantire i seguenti tempi di presa in carico e di risoluzione da computarsi a far tempo dall'ora di ricevimento della segnalazione al servizio di help desk, secondo quanto indicato nella seguente tabella:

Tabella 1 – Livelli di servizio e tempi di risoluzione

Priorità	**Tempi di resa in carico massimi**	**Tempi di risoluzione massimi**

ALTA - Difetto bloccante Esempi: L'utente non riesce a svolgere l'attività sull'applicazione, arresti o blocchi del sistema, perdita o danneggiamento dei dati, funzionalità cruciali non disponibili, errore o problema del prodotto che richiede un riavvio o un ripristino, prestazioni notevolmente compromesse, attività connesse all'analisi di problemi di sicurezza informatica, etc..	n.1 ore lavorative dalla segnalazione	n.4 ore lavorativo dalla presa in carico
MEDIA - difetto non bloccante Esempi: L'utente manifesta la presenza di un problema legato al servizio, ma è comunque possibile svolgere l'attività o in maniera degradata o tramite un work-around	n. 2 ore dalla segnalazione	N 1 giorno lavorativo dalla presa in carico
BASSA difetto non bloccante - altro Esempio: richiesta di informazioni, configurazione e/o riconfigurazione postazione, richiesta di miglioramento del prodotto.	n. 1 giorno lavorativi dalla segnalazione	n.3 giorni lavorativi dalla presa in carico

In assenza della specifica identificazione di funzionalità critica o non critica, le segnalazioni riguardanti funzionalità bloccanti saranno considerate critiche.

In caso di ritardi nella risoluzione di una segnalazione, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente la Stazione Appaltante, indicando le cause del ritardo e i tempi previsti per la soluzione del problema.

Il Fornitore è tenuto a tracciare e documentare tutte le segnalazioni, dalle fasi di presa in carico alla risoluzione finale. A tal fine, dovrà essere utilizzato un sistema di trouble ticketing o mail come da accordo con la stazione appaltante, messo a disposizione del Fornitore, che permetta la tracciabilità e la consultazione da parte della Stazione Appaltante delle segnalazioni, l'assegnazione delle priorità e la gestione dei tempi di risoluzione. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Azienda via mail o con altre eventuali modalità da concordare preventivamente, l'orario di presa in carico della segnalazione ed il relativo livello di priorità assegnato, nonché la risoluzione della segnalazione stessa.
La Stazione Appaltante potrà chiedere periodicamente report sulle segnalazioni aperte, la loro tipologia e i relativi tempi di risoluzione.
Per la determinazione degli orari in questioni, in caso di contestazione potranno essere utilizzati i log di sistema e/o la data di invio/ricezione della mail.

Art 4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di n.24 mesi

È ammessa l'esecuzione del contratto anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione del relativo contratto, nelle ipotesi e secondo le prescrizioni di cui all'art. 17, c.8 del D.lgs. n. 36/2023.

L'USL Umbria 1 si riserva la facoltà di recesso qualora nel periodo di esecuzione intervenga l'attivazione di uno strumento contrattuale offerto da CONSIP SpA (convenzione, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione) o da CRAS/PuntoZero Scarl, o da nuovi strumenti contrattuali previsti nell'ambito del PNRR o comunque per mutate esigenze dell'Azienda ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Art 5. VALORE DEL CONTRATTO

L'importo complessivo massimo presunto per l'intera durata dell'appalto è:

Importo	**Periodo**
€ 37.200,00 iva esclusa	Startup del servizio - Alla data di collaudo
€ 51.300,00 iva esclusa	I anno – canone (Al termine del 1 anno dalla data di collaudo)
€ 51.300,00 iva esclusa	II anno – canone (Al termine del 2 anno dalla data di collaudo)
139.800,00€ iva esclusa	**Totale stimato**

Il suddetto importo, calcolato ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, comprende:

- i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i predetti costi eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale *(art.108 c.9 del D. Lgs. 36/2023);*
- i costi di sicurezza di natura interferenziale che ammontano complessivamente ad € 0,00 (IVA esclusa) per tutta la durata dell'appalto trattandosi di fornitura che, pur comprendendo installazione, configurazione e formazione on-site, non comporta rischi da interferenza;
- i costi, espressi e non, derivanti per adempiere a tutto quanto richiesto dal servizio oggetto dall'appalto e necessari per assicurare la perfetta esecuzione del servizio;

Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto di fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e nell'offerta, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate in corso di esecuzione del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad

esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo fissato contrattualmente.

Art 6. STIPULA DEL CONTRATTO

La conclusione del contratto avverrà, *ai sensi e per gli effetti dell'art.18 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023,* all'interno del sistema MEPA.

Il fornitore, al momento della stipula del contratto, è tenuto a:

1. Fornire la dichiarazione dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010;
2. (*solo per contratti di importo uguale o superiore a € 40.000,00*) Assolvere, *ai sensi dell'art.18 c.10 del Dlgs 36/2023*, **all'imposta di bollo secondo** la tabella indicata nell'Allegato I.4 del Dlgs 36/2023, dandone poi riscontro con l'invio della ricevuta all'indirizzo PEC aslumbria1@postacert.umbria.it.

   Il pagamento della suddetta imposta dovrà essere effettuato unicamente per via telematica, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

   Il modello di versamento deve contenere:
   - l'indicazione dei codici fiscali delle parti (stazione appaltante/ente concedente e appaltatore);
   - il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, un altro identificativo univoco del contratto.

   Per la compilazione del modello "F24 ELIDE" dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
   - 1573 denominato Imposta di bollo sui contratti;
   - 1574 denominato Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE;
   - 1575 denominato Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI;
   - 40 denominato stazione appaltante. Questo codice permette di identificare il soggetto controparte del contratto.

   I codici tributo sopra citati devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "*importi a debito versati*", secondo le seguenti modalità.

   Nella sezione "***Contribuente***" devono essere indicati:

   - nei campi "*codice fiscale*" e "*dati anagrafici*", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
   - nel campo "*Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare*", il codice fiscale della stazione appaltante, unitamente al codice identificativo "40", da indicare nel campo "*codice identificativo*".

   Nella sezione "***Erario ed altro***":

   - nel campo "*tipo*", la lettera "R"; nel campo "*elementi identificativi*", il codice identificativo di gara (CIG), o altro codice indicato dalla stazione appaltante, del contratto per il quale si versa l'imposta di bollo;

- nel campo "*codice*", uno dei codici tributo;
- nel campo "*anno di riferimento*", l'anno di stipula del contratto, nel formato "AAAA";
- nei campi "*codice ufficio*" e "*codice atto*", nessun valore.

Art 7. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

L'emissione della fattura potrà avvenire solo successivamente al completamento della fornitura dei servizi ed alla verifica della corretta esecuzione accertata con apposito verbale della stazione appaltante.

La prima fatturazione avverrà alla data del collaudo e per i servizi a canone seguirà una periodicità annuale posticipata. Le parti potranno accordare diversa periodicità in fase di esecuzione.

La liquidazione e il conseguente pagamento delle somme dovute, avverranno entro 60gg dal ricevimento della fattura (ai sensi dell'art. 4 c.5 lett. b) del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.) previo:

- esito positivo della verifica di conformità, diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle vigenti normative e delle eventuali leggi di settore;
- esito positivo della verifica contabile, diretta a verificare che gli importi fatturati siano rispondenti alle prestazioni erogate;
- esito positivo della verifica di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, dei subappaltatori e delle imprese ausiliarie;
- *(in caso di subappalto)* certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore (anche secondo le disposizioni della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010); resta ferma quanto previsto dall'art.119 del D.Lgs n.36/2023;
- *(in caso di avvalimento)* certificazione dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore all'impresa ausiliaria secondo quanto previsto dal relativo contratto di avvalimento;
- rispetto di ulteriori eventuali obblighi normativi.

I termini di pagamento decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'ufficio protocollo della USL, ovvero dalla data di accertamento da parte del direttore dell'esecuzione della rispondenza alle prescrizioni contrattuali della prestazione effettuata nel periodo di riferimento, se la fattura è ricevuta in epoca antecedente.
In caso si verificasse almeno una delle perdette condizioni, il termine di pagamento si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte della Azienda USL della comunicazione del Fornitore, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la fornitura "regolarmente eseguita" e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali.

L'Azienda, in fase di liquidazione delle prestazioni contrattuali, opererà le ritenute obbligatorie per legge sull'importo netto delle prestazioni secondo quanto previsto dalle normative vigenti o che entreranno in vigore durante l'esecuzione del contratto.

Le fatture dovranno contenere le seguenti informazioni:

- "Tripletta" (art.3 del DM 7.12.2018):
  - Numero di Ordine NSO (esempio 0500XXXXX/A0A/001): campo <DatiOrdineAcquisto> <IdDocumento>
  - codice univoco di fatturazione: UF9FAJ campo <DatiOrdineAcquisto> <CodiceCommessaConvenzione>;
  - data ordine: campo <DatiOrdineAcquisto> <Data>;
- Codice CIG (campo <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG>);
- PIVA Committente: 03301860544;
- Codice Fiscale Committente: 03301860544;
- Applicazione della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17- ter del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. split payment);
- Descrizione della prestazione eseguita, imponibile e IVA.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di accogliere modifiche alle modalità di fatturazione proposte dall'Appaltatore.

Art 8. RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Il Fornitore adotterà tutte le cautele atte ad evitare danni a persone o cose in dipendenza dell'appalto, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità a riguardo.
Dovrà rispondere, inoltre, pienamente dei danni a persone o cose della Stazione Appaltante o di terzi che possano derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti dei quali sia chiamata a rispondere la Stazione Appaltante, che si intende completamente sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.
Il Fornitore dichiara di possedere tutte le autorizzazioni e le competenze necessarie per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto e si impegna a svolgere i propri compiti in modo diligente, professionale e in conformità alle leggi applicabili.

Il Fornitore risponde di tutti i danni diretti, indiretti e consequenziali di qualsiasi natura causati alla dipendenza dell'appalto, esonerando la Stazione Appaltante, ai suoi dipendenti e ai terzi, per la propria responsabilità anche derivante da atti, fatti o omissioni dolose o colpose commessi dalle persone di cui deve rispondere il Fornitore, nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. Il Fornitore garantisce inoltre di adottare tutte le misure necessarie per evitare danni ai dati, alle applicazioni e ai sistemi informatici della Stazione Appaltante e dei terzi, conseguenti allo svolgimento dell'attività ai sensi del presente contratto

Art 9. PENALI

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento e nelle eventuali parti integrative e migliorative contenute nell'Offerta Tecnica, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità

dell'inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto.
Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell'inadempienza. L'Appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Stazione Appaltante, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dalla Stazione Appaltante, di massimo 5 gg – termine ridotto in casi di urgenza, in base al caso specifico -, l'Appaltatore non produce alcuna comprovata giustificazione, la Stazione Appaltante applicherà le penali previste dal presente capitolato.
Le penali non si applicano nel caso in cui l'inesatto o mancato adempimento dell'Appaltatore sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla stessa non addebitabili. Gli inadempimenti che l'Appaltatore ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, alla Stazione Appaltante entro 3 giorni lavorativi dall'inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

In ogni caso per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti e non attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Se una delle parti si trova in caso di forza maggiore, ne avvisa senza indugio e nel più breve tempo possibile l'altra parte, precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di tale avvenimento.

In caso di recidiva nell'arco di 30 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. Per gli inadempimenti di seguito elencati, la Stazione Appaltante potrà applicare, anche in maniera additiva, le seguenti penali:

Tabella 2 – Penali

EVENTO	INDICATORE	IMPORTO PENALE
Risoluzioni di anomalie con priorità alta	Numero di ore oltre il livello di servizio richiesto (Tabella 1 dell'Art 3)	100 € per ciascuna ora di ritardo
Risoluzioni di anomalie con priorità media	Numero di giorni oltre il livello di servizio richiesto (Tabella 1 dell'Art 3)	100 € per ciascuna ora di ritardo
Risoluzioni di anomalie con priorità bassa	Numero di giorni oltre il livello di servizio richiesto (Tabella 1 dell'Art 3)	50 € per ciascuna ora di ritardo
Blocco, anche parziale, dei servizi dovuto ad errata gestione del sistema o per carenza di monitoraggio del sistema	Verificarsi di un evento di blocco	1.000 € per ciascun evento bloccante occorso, l'importo è da sommare alle penali di eventuali ritardi di presa in carico e ripristino

Ottemperanza alle prescrizioni impartite dell'USL Umbria 1	Numero giorni di ritardo rispetto a quanto prescritto dalla stazione appaltante	100€ per ciascun giorno di ritardo
ciascuna violazione di norme contenute nel presente documento o nell'Offerta Tecnica dell'Appaltatore, non espressamente previste nelle penalità di cui sopra		un valore definito a discrezione della Stazione Appaltante in rapporto alla gravità dell'inadempimento.

L'imposizione delle penali non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.
La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida ulteriore, accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
In caso d'inadempienza dell'Appaltatore, resta ferma la facoltà dell'Azienda Sanitaria USL Umbria 1 di ricorrere a terzi per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato addebitando all'Appaltatore i relativi costi sostenuti maggiorati del 25%.

Art 10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Con la stipula del contratto il Fornitore accetta la nomina come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari per svolgere le attività oggetto della fornitura ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da apposito allegato che costituisce parte integrante e sostanziale.
Rientrano tra questi trattamenti le attività di lettura, scrittura, modifica, verifica e controllo di tutti i dati gestiti nei sistemi oggetto di fornitura, svolte per le finalità di gestione e manutenzione del sistema informatico stesso.
Pur non essendo preposto ordinariamente ad operazioni che implicano una comprensione del dominio applicativo (significato dei dati, formato delle rappresentazioni e semantica delle funzioni), il Fornitore è responsabile di tutte le specifiche fasi lavorative oggetto del contratto che possono comportare elevate criticità rispetto alla protezione dei dati ed è tenuto ad adottare misure idonee volte a prevenire e ad accertare eventuali accessi non consentiti ai dati personali effettuati dai propri incaricati, in specie quelli realizzati con abuso della qualità di amministratore di sistema.
Tenuto conto del contesto operativo che potrebbe rendere tecnicamente possibile l'accesso, anche fortuito, a dati personali ed in particolare a dati sensibili, il Fornitore, in qualità di responsabile dei trattamenti, è tenuto a nominare, quali incaricati, soggetti in possesso di adeguate qualità tecniche, professionali e di condotta.
Il Fornitore ha altresì l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e tutte le informazioni, di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri incaricati degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda USL ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, fatto salvo il diritto ad agire per via giudiziale per ottenere il risarcimento di eventuali maggiori danni e/o oneri subiti, fermo restando le eventuali responsabilità civili e penali a carico del Fornitore del servizio.
Il Fornitore è tenuto ad adottate tutte le misure di sicurezza informatiche ed organizzative richieste dall'Azienda USL, e riportate nel successivo articolo 10, atte a garantire la completa integrità e riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del contratto;
In particolare, le figure professionali addette alla manutenzione di sistemi o di componenti dei sistemi informatici sono assimilabili alla definizione di "Amministratore di sistema", come individuato dal provvedimento del garante privacy 27 novembre 2008 e modificato con provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto le attività tecniche comportano un'effettiva capacità di azione su informazioni (ovvero un trattamento di dati personali) anche quando l'addetto non consulti "in chiaro" le informazioni medesime.
Il Fornitore è tenuto a mantenere un elenco aggiornato di queste figure e di renderlo disponibile all'Azienda quando ne faccia richiesta.
Dovrà inoltre attivare un servizio di tracciatura atto a registrare e conservare i log di tutti gli accessi agli applicativi/sistemi/DB e dovrà conservare per la durata minima di un anno come pregresso durante il contratto e per almeno sei mesi oltre la durata del contratto stesso. I log dovranno essere resi disponibili all'Azienda USL per i dovuti controlli, su richiesta della stessa e senza oneri aggiuntivi.
Il Software oggetto del presente contratto deve consentire all'Azienda USL il rispetto dei diritti dell'interessato introdotti con il GDPR, pertanto il Fornitore, in assenza di strumenti automatizzati che consentano all'Azienda di agire in autonomia, dovrà garantire, senza oneri aggiuntivi, il pieno supporto all'Azienda USL per ottemperare senza ritardo, alle seguenti richieste degli utenti i cui dati sono registrati all'interno del software oggetto del presente affidamento:

1. Richiesta di portabilità dei dati: estrazione in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali del cittadino che ne fa richiesta;
2. Richiesta di rettifica e integrazione: modifica ed integrazione dei dati personali su richiesta dell'interessato
3. Diritto alla cancellazione all'oblio: cancellazione dei dati personali su richiesta dall'interessato.

Qualora nello svolgimento delle attività di gestione e manutenzione il Fornitore rilevi una violazione della riservatezza dei dati personali è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Azienda Usl Umbria1 per permetterne la notifica all'Autorità Garante nei termini di legge.
Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente articolo si rimanda all'allegato documento di Nomina in qualità di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art 28 del GDPR.

Art 11. MISURE DI SICUREZZA INFORMATICA

Con la sottoscrizione delle seguenti condizioni di fornitura il Fornitore accetta tutte le prescrizioni contenute nel documento "*Disciplinare tecnico per l'integrazione di sistemi informatici con l'infrastruttura IT dell'Azienda Usl Umbria1*" che si allega, quale parte integrante e sostanziale al presente documento, in particolare dichiara la conformità e l'accettazione integrale dell'Allegato "*Requisiti di conformità in ambito security*". Lo scenario di riferimento per il sistema in oggetto è lo scenario 2 descritto nel disciplinare tecnico (Allegato C).
Con la sottoscrizione delle seguenti condizioni di fornitura il Fornitore si impegna inoltre al pieno rispetto

delle prescrizioni stabilite dalle normative.

Art 12. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e pertanto, si obbliga a manlevare Azienda, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a vantati diritti di privativa.

Art 13. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore ha l'onere di nominare un Responsabile del contratto che assumerà l'incarico di referente responsabile nei confronti dell'Azienda per l'esecuzione del contratto.

Art 14. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi possono essere aggiornati su richiesta dell'operatore economico, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice indicato all'articolo 60, comma 3, lettera b del D.lgs. 36/2023.

Art 15. GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore, a seguito dell'aggiudicazione, dovrà costituire apposita garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere la clausola di pagamento a semplice richiesta, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c. La fidejussione dovrà altresì contenere la rinuncia da parte del fideiussore, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del Codice Civile, nonché alla rinuncia all'eccezione di compensazione, ai sensi dell'art. 1247 del c.c. La cauzione dovrà avere validità pari alla durata del contratto come definita all'Art 4 delle presenti condizioni di fornitura. Sarà restituita alla scadenza del contratto. Nei casi di riduzione dell'importo della garanzia, il concorrente avente diritto dovrà produrre la documentazione in originale o copia autenticata ai sensi degli art. 18 o 19 del DPR 445/2000 che comprova il diritto alla riduzione medesima.

Art 16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Fornitore dovrà trasmettere contestualmente all'offerta, attraverso lo strumento MePA di CONSIP spa, la seguente documentazione:

- **Documento di gara unico europeo – DGUE**.
  Il modello è reso disponibile in allegato alla presente lettera invito e dovrà essere restituito in formato pdf sottoscritto digitalmente;
- *(Solo per contratti con importo superiore ad €150.000,00)* **Contributo ANAC** - il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di cui all'art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara in questione e della data di pagamento che deve essere anteriore al

termine di scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria;

- Condizioni di fornitura (presente documento) - sottoscritto per accettazione – comprensivo di:
  a. Allegato A - Nomina quale Responsabile esterno al trattamento dati;
  b. Allegato B - Patto di integrità
  c. Allegato C - Disciplinare tecnico per l'integrazione di sistemi con l'infrastruttura IT - sottoscritto per accettazione;
- Modulo di richiesta accesso remoto;

Art 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Oltre a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- abbandono, sospensione (anche parziale) o rifiuto di esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto;
- cumulo di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- concessione e/o esecuzione di subappalti, in tutto o in parte, delle attività oggetto del Contratto, senza la previa autorizzazione scritta dell'Azienda Usl;
- violazione degli obblighi di riservatezza dei dati personali;
- violazione degli obblighi e disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro;
- inadempimento degli obblighi concernenti il pagamento degli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti;
- impossibilità di procedere nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, per fatti di mafia riguardanti amministratori e/o rappresentanti dell'Appaltatore o di altri soggetti, così come previsto dalla vigente legislazione antimafia;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei confronti di subappaltatori, fornitori, lavoratori dipendenti, Enti e/o Autorità quali INPS, INAIL, ecc. e per mancata osservanza dello Statuto dei lavoratori;
- reiterato inadempimento nei pagamenti dovuti a fornitori e/o subappaltatori;
- mancanze che abbiano causato almeno tre verbalizzazioni di penale nell'arco di un trimestre;
- mancato rispetto dei termini di intervento in condizioni di emergenza;
- frode da parte dell'appaltatore nello svolgimento delle prestazioni, accertata con qualsiasi mezzo dall'Azienda Usl;
- qualora nel periodo di esecuzione intervenga l'attivazione di uno strumento contrattuale offerto da CONSIP SpA (convenzione, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione) o da CRAS/PuntoZero Scarl, o da nuovi strumenti contrattuali previsti nell'ambito del PNRR o comunque per mutate esigenze dell'Azienda ovvero in caso di mutamenti di carattere organizzativo aventi incidenza sull'esecuzione della fornitura.

In presenza di uno qualsiasi dei casi sopraindicati, l'Azienda sanitaria notifica al Fornitore del servizio gli addebiti e gli concede, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un termine, salvo casi di particolare urgenza, non inferiore a dieci giorni di tempo per presentare le proprie

controdeduzioni ed argomentazioni.
Nel caso che le controdeduzioni ed argomentazioni del Fornitore del servizio siano valutate negativamente dall'Azienda sanitaria oppure che il termine assegnato sia scaduto senza risposta data a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Azienda sanitaria procede alla risoluzione del Contratto fatto salvo il diritto ad agire per via giudiziale per ottenere il risarcimento di eventuali maggiori danni e/o oneri subiti, fermo restando le eventuali responsabilità civili e penali a carico del Fornitore del servizio.

Art 18. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario della fornitura assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010. In particolare, i pagamenti relativi alla presente fornitura saranno effettuati mezzo conti correnti dedicati alle commesse pubbliche (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., a mezzo bonifico bancario/postale. In vista della stipula viene richiesta da questa Azienda sanitaria la compilazione di apposito modello dichiarativo concernente i dati necessari al pagamento.

Art 19. FORO COMPETENTE

Il foro competente per le controversie che dovessero insorgere tra l'Azienda USL ed il Fornitore sarà in ogni caso quello di Perugia.

Art 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI DEL FORNITORE

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato, si informa che:

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti, sono inerenti strettamente allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto;
- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara;
- i soggetti o le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale interno dell'Azienda USL addetto agli uffici che partecipano al procedimento;

I diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui previsti dagli artt 12 e seguenti del GDPR.
Il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Usl Umbria1, per quanto concerne i dati conferiti dall'impresa aggiudicataria ai fini dell'esecuzione del contratto.

OPERATORE ECONOMICO LEGALE
RAPPRESENTANTE
(Firmato digitalmente per accettazione)

ALLEGATO A "NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI "

Di seguito l'AZIENDA USL UMBRIA 1 viene indicata come "Azienda" ed il Fornitore viene indicato come "Fornitore/Responsabile".

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

1. Con la sottoscrizione del presente documento il Fornitore accetta la nomina a Responsabile del trattamento (di seguito *Responsabile*) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche *"Regolamento UE"*), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni nel seguito fornite;
2. I trattamenti consistono in attività di lettura, verifica, copia, analisi dei dati personali degli utenti e dei dipendenti per le finalità di assistenza e manutenzione del sistema in oggetto, così come descritto nelle allegate condizioni di fornitura, al fine di garantire la sicurezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e supportare l'Azienda in tutte le attività previste nelle condizioni contrattuali mantenendo il sistema in perfetta efficienza;
3. Trattandosi di dati inseriti nel documentale aziendale possono essere trattati in ragione delle attività oggetto del contratto i seguenti tipi di dati: i) dati comuni (anagrafici, di contatto, ecc…); ii) dati sensibili (dati sanitari/clinici);
4. Le categorie di interessati sono pazienti, utenti e dipendenti dell'Azienda Usl.
5. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
   a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
   b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
   c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
   d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
      - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
      - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
      - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
   e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che

siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);

f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;

h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;

i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE;

OBBLIGHI DI PROTEZIONE DEI DATI

6. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
    - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
    - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
    - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
7. In via generale, il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.

SUB- RESPONSABILE

8. Il Responsabile del trattamento può avvalersi di subappaltatori o subcontraenti (di seguito "sub-Responsabili del trattamento") per delegargli attività specifiche del Contratto che comportano il trattamento di dati personali solo previa richiesta scritta di autorizzazione da parte del Titolare del trattamento. Nella richiesta di autorizzazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione.
9. Nel caso si ricorra a subappaltatori o a subcontraenti, il Fornitore/ Responsabile è obbligato a nominare con specifico contratto o atto di nomina tali operatori quali sub-Responsabili del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE sulla base delle specifiche indicate al Titolare. In particolare il sub-Responsabile del trattamento

deve rispettare gli stessi obblighi a quelli forniti dal Titolare al Responsabile del trattamento con il presente documento.

Spetta al Responsabile del trattamento assicurare che il sub-Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti.

L'Azienda potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi che avverranno con le medesime modalità di cui ai successivi punti 19 e 20. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Azienda diffiderà il Responsabile a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, l'Azienda potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Responsabile Iniziale del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno di reputazione) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori;

ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO

11. Il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti;

SUPPORTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, DATA BREACH E/O VERIFICHE DA PARTE DEL GARANTE

12. Il Responsabile dovrà collaborare con il Titolare per eseguire la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art 35 del Regolamento) e la messa in atto delle misure idonee alla mitigazione del rischio;
13. Ai sensi dell'art 33 del regolamento, il Responsabile deve informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di qualsiasi violazione di dati personali (cd. *data breach*). La comunicazione dovrà essere accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare di valutare la natura della violazione, la categoria dei dati e le probabili conseguenze e consentire l'adozione delle misure necessarie alla risoluzione delle cause che hanno provocato la violazione del dato.

    Il Responsabile è tenuto ad affiancare il Titolare in tutte le fasi gestione del data breach da quelle iniziali di indagine e verifica fino all'adozione delle misure volte alla mitigazione del rischio. Dovrà supportare il titolare anche nelle comunicazioni agli interessati ai sensi dell'art 34 del regolamento;
14. Il Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare nel caso in cui riceva richieste di informazioni e di documentazione o di ispezioni da parte dell'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali. Dovrà, inoltre, assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante al Titolare stesso;

DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

15. Il Responsabile esterno del trattamento deve comunicare al Titolare il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare;

AMMINISTRATORI DI SISTEMA

16. Il Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".*
In particolare dovrà procedere alla designazione formale degli amministratori di sistema nella quale dovranno essere elencati in modo analitico gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo autorizzato.
Sarà inoltre tenuto ad effettuare una verifica del loro operato con cadenza almeno annuale in modo da controllare il rispetto di tutte le misure di organizzative, tecniche e di sicurezza riguardo al trattamento dei dati personali;

LOCALIZZAZIONE DEI DATI

17. Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare;

VERIFICHE DA PARTE DEL TITOLARE

18. Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare per tutta la durata del contratto, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento da parte del Responsabile, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento;
19. Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.
Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Azienda diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato;
20. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzione del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati" e/o non si sia adeguato a seguito di diffida, l'Azienda potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior

danno;

ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA

21. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
22. Durante l'esecuzione del Contratto, qualora la normativa lo richieda, il responsabile dovrà adottare un codice di condotta approvato o un meccanismo di certificazione così come specificato agli 40 e 42 del Regolamento.

LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firmato digitalmente per accettazione)

ALLEGATO B "PATTO DI INTEGRITA' "

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e l'operatore economico di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nell'espletamento della gara e nel controllo dell'esecuzione del contratto in oggetto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'affidamento in oggetto.

Il sottoscritto operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto Operatore economico si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto nell'appalto, od ai loro familiari, ivi compresi gli affini entro il secondo grado, durante la fase di esecuzione del contratto e nei tre anni successivi alla conclusione del contratto stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il sottoscritto Operatore economico prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
- esclusione del concorrente dalle gare d'appalto indette dall'Azienda USL Umbria 1 per 5 anni.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto in oggetto.
Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall' Autorità Giudiziaria competente.

LEGALE RAPPRESENTANTE
(Firmato digitalmente per accettazione)

ALLEGATO C "DISCIPLINARE TECNICO PER L'INTEGRAZIONE DI SISTEMI CON L'INFRASTRUTTURA IT DELL'AZIENDA USL UMBRIA 1 "

Art. 1.C. SCOPO

La presente procedura definisce le specifiche e le regole che i sistemi installati da ditte/fornitori esterni dovranno rispettare relativamente agli aspetti inerenti l'infrastruttura IT (Information Technology).

Art 2.C. TERMINI E ABBREVIAZIONI

ACCOUNT: insieme di funzionalità, strumenti e contenuti attribuiti ad un utente in determinati contesti operativi, come siti web, determinati servizi su Internet ma anche per accedere alle più disparate applicazioni software.

ACTIVE DIRECTORY: Insieme di servizi di rete, adottati dai sistemi operativi Microsoft e gestiti da un domain controller. Esso si fonda sui concetti di dominio e di directory (che in inglese sta a significare "elenco telefonico"), ovvero la modalità con cui vengono assegnate agli utenti tutte le risorse della rete attraverso i concetti di: account utente, account computer, cartelle condivise, stampanti ecc... secondo l'assegnazione da parte dell'amministratore di sistema.

AGID (Agenzia per l'Italia digitale): è una agenzia pubblica italiana che svolge le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge al fine di perseguire il massimo livello di innovazione tecnologica nell'organizzazione e nello sviluppo della pubblica amministrazione e al servizio dei cittadini e delle imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

BACKUP: replicazione su un qualunque supporto di memorizzazione di materiale informativo archiviato nella memoria di massa dei computer, siano essi personal computer, workstation o server, al fine di prevenire la perdita definitiva dei dati in caso di eventi malevoli accidentali o intenzionali. Si tratta dunque di una misura di ridondanza fisica dei dati.

CLIENT: componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente detta server.

DHCP: protocollo di rete di livello applicativo che permette ai dispositivi o terminali di una certa rete locale di ricevere automaticamente ad ogni richiesta di accesso a una rete la configurazione necessaria per stabilire una connessione.

DNS: sistema utilizzato per la risoluzione di nomi dei nodi della rete in indirizzi IP.

Indirizzo IP: etichetta numerica che identifica univocamente un dispositivo detto *host* collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come protocollo di rete.

LAN: una rete informatica di collegamento tra più computer, estendibile anche a dispositivi periferici condivisi, che copre un'area limitata, come un'abitazione, una scuola, un'azienda o un complesso di edifici adiacenti.

NIS: Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

RDBMS: Sistema per la gestione di database relazionali.

SERVER: componente o sottosistema informatico di elaborazione e gestione del traffico di informazioni che fornisce, a livello logico e fisico, un qualunque tipo di servizio ad altre componenti (tipicamente chiamate *clients*, cioè *clienti*) che ne fanno richiesta attraverso una rete di computer.

SINGLE SIGN ON: sistema di controllo d'accesso che consente ad un utente di effettuare un'unica autenticazione valida per più sistemi software o risorse informatiche alle quali è abilitato.

SISTEMA: qualsiasi apparecchiatura informatica, elettromedicale o dispositivo che si dovrà interfacciare/Integrare con l'infrastruttura IT di USL Umbria 1

VLAN: insieme di tecnologie che permettono di segmentare il dominio di broadcast, che si crea in una rete locale, in più reti locali logicamente non comunicanti tra loro, ma che condividono globalmente la stessa infrastruttura fisica di rete locale.

VPN: rete di telecomunicazioni privata aziendale sicura, instaurata tra soggetti che utilizzano, come tecnologia di trasporto, un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso, come ad esempio la rete Internet.

WSUS: Windows Server Update Services (WSUS) fornisce un servizio di aggiornamenti per i sistemi operativi Microsoft Windows e altri software Microsoft. E' un sistema di gestione locale che lavora combinato con Windows Update per dare agli amministratori dei sistemi la possibilità di gestire la distribuzione delle hotfix e degli aggiornamenti distribuiti, attraverso gli aggiornamenti automatici nei computer degli ambienti aziendali.

Art. 3.C. MODALITA' ESECUTIVE / CONTENUTI

I sistemi oggetto di fornitura dovranno essere coerenti con le politiche del presente documento nonché essere rispondenti alle normative in essere, o emanate in vigenza del presente contratto, in materia di sicurezza e privacy con particolare riguardo:

- alla Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
- alle Misure Minime di Sicurezza ICT per la Pubblica Amministrazione diramate da AGID con circolare 18 aprile 2017;
- ai principi derivanti dal CAD-Codice dell'amministrazione digitale (con particolare riguardo all'art. 51 del D.lgs. 82/05);

- al Regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) in virtù del quale il titolare del trattamento deve mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che il trattamento dei dati personali.

Art. 3.1.C. ADEMPIMENTI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario dovrà collaborare attivamente per quanto oggetto di fornitura alla produzione di documentazione che l'Azienda USL Umbria 1 è chiamata a redigere in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza ICT e di privacy.

La fornitura dovrà essere sempre oggetto di apposito collaudo corredato dalla documentazione attestante la rispondenza del sistema alle presenti prescrizioni.

La documentazione di collaudo riporterà i riferimenti alla "marcatura CE" dei dispositivi offerti ed al fatto che i requisiti essenziali di sicurezza non saranno inficiati dalla specifica installazione.

Art. 3.2.C. INTEGRAZIONE CON L'INFRASTRUTTURA IT DI USL UMBRIA 1

I sistemi oggetto di fornitura dovranno essere interfacciati o integrati con l'infrastruttura IT dell'Azienda USL Umbria 1 rispettando le direttive riportate di seguito e basate sullo specifico scenario di utilizzo.

I dispositivi dotati di connettività di rete (host) e che necessitano di collegamento alla rete dati per svolgere le proprie funzioni, potranno essere collegati solo se riconducibili ad uno dei seguenti scenari, mutuamente esclusivi:

- **Scenario 1:** Sistemi e/o dispositivi da integrare con la rete LAN o con i sistemi già presenti nell'Azienda USL Umbria 1 (es: integrazione con Active Directory o con altri software/sistemi già attivi) utilizzando in alcuni casi anche le risorse hardware preesistenti (es: hypervisor, infrastrutture cluster, ecc…).

- **Scenario 2:** Sistemi e/o dispositivi forniti dall'assegnatario che possono essere confinati ad una rete VLAN dedicata (isolamento totale dai sistemi dell'Azienda USL Umbria 1) e che prevedono l'utilizzo di hardware dedicato e non condiviso con quello preesistente.

L'aggiudicatario dovrà garantire la piena compatibilità dei sistemi forniti con l'infrastruttura descritta e in caso di incompatibilità completa dovrà proporre soluzioni analoga a quanto richiesto con il presente documento, in caso di incompatibilità parziale dovrà proporre un piano di adeguamento da attivare entro 3 mesi dal collaudo.
In entrambi i casi le soluzioni proposte dovranno essere presentate per iscritto ed essere validate dall'Azienda Sanitaria USL Umbria 1.

Art. 4.C. SCENARIO 1

In questo scenario i sistemi oggetto della fornitura sono strettamente integrati con l'infrastruttura IT dell'Azienda USL Umbria 1, sia dal punto di vista della rete che dei server, facendo affidamento in generale sulle infrastrutture di virtualizzazione e sui servizi di rete preesistenti.
Tale scenario è applicabile per esempio nel caso dell'implementazione di sistemi la cui fornitura non preveda l'installazione di hardware dedicato e può usufruire di sistemi di autenticazione basati su Active Directory.

Di seguito vengono riportate le caratteristiche peculiari dell'infrastruttura informatica dell'Azienda USL Umbria 1, definendo inoltre le specifiche di interfacciamento all'infrastruttura esistente alle quali i sistemi oggetto di fornitura dovranno adeguarsi.

SCENARIO 1 - Infrastruttura esistente

L'Azienda USL Umbria 1 dispone di un directory service aziendale basato su dominio Active Directory (AD).

Ogni account del directory service aziendale è associato ad almeno un gruppo di dominio (gruppi locali al dominio, domain local) corrispondente alla struttura amministrativa Azienda USL Umbria 1 di appartenenza.
Gli aggiornamenti di sistema per i client e per i server con sistema operativo Microsoft vengono distribuiti tramite il servizio WSUS.

Il protocollo di rete in uso nelle reti LAN dell'Azienda USL Umbria 1 è IPv4.
La risoluzione dei nomi è basata esclusivamente sul servizio DNS (Domain Name Service), integrato in AD, che accetta solo registrazioni sicure.

I backup dei sistemi, dei database, dei dati (presenti sui NAS e sui file server), delle macchine virtuali, dei registri di log dei sistemi saranno effettuati dai tecnici dell'Azienda USL Umbria 1 secondo specifici accordi con il fornitore ed in relazione alla specificità dei sistemi forniti.

Le postazioni di lavoro client dispongono di sistema operativo client Microsoft Windows di varie versioni.

L'applicativo antivirus aziendale è Sophos versione Central Intercept X Advanced.

Il controllo del traffico è realizzato tramite l'implementazione di apposite regole sui firewall aziendali redatte sulla base delle sole necessità di navigazione. Qualora la soluzione proposta necessiti di specifiche

configurazioni, il fornitore dovrà collaborare con i tecnici dell'Azienda in fase di configurazione e fino al raggiungimento di adeguati livelli di sicurezza.

SCENARIO 1 – Virtualizzazione server

Gli eventuali server virtuali oggetto della fornitura dovranno essere compatibili con il sistema di virtualizzazione Nutanix versione 6.5.2 LTS.

Tutte le configurazioni relative ai sistemi e ai software in esse presenti dovranno rispecchiarne le politiche di gestione, comprese quelle di indirizzamento IP, di aggiornamento, di backup e di disaster recovery.

In relazione alle necessità potranno essere messe a disposizione dell'aggiudicatario una o più VM (macchine virtuali) rispecchiando l'architettura proposta, assegnando sufficienti risorse hardware in base alle specifiche necessità.

Dal punto di vista dei sistemi operativi, l'assegnatario potrà proporre al servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1 un ventaglio di possibili scelte al fine di selezionare la più opportuna sia in termini di compatibilità con la piattaforma di virtualizzazione in uso, che in termini di omogeneità con i sistemi operativi già presenti nell'infrastruttura.

In tutti i casi le licenze dei sistemi operativi (es: Windows Server) necessarie al funzionamento del sistema non sono da intendersi a carico del fornitore e non dovranno essere in alcun caso di tipo OEM, bensì licenze Retail/VLK intestate all'Azienda USL Umbria1.

In linea generale laddove si debbano implementare VM con sistema operativo Windows Server, sarà opportuno legare tali VM al dominio uslumbria1.it e conseguentemente al sistema di aggiornamento WSUS dell'Azienda USL Umbria 1.
Tali macchine verranno inserite in una apposita Organizational Unit (OU) relativa ai server oppure in una OU dedicata al fine di definire ed applicare su di esse le Group Policy di sicurezza ed autorizzazione concordate con l'Azienda USL Umbria 1.
Verrà applicata in ogni caso su tutte le OU la default domain policy.

Per quanto concerne la connettività di rete, ai server verrà assegnato un range di indirizzi IP statici nella rete della LAN aziendale o, se necessario, una subnet di rete dedicata.

SCENARIO 1 - Sistemi database RDBMS

Nel presente scenario, i dati acquisiti e generati dal sistema e/o i loro riferimenti, nonché tutti quelli direttamente o indirettamente necessari al funzionamento degli applicativi forniti, dovranno essere organizzati in uno o più RDBMS, che potranno essere istanziati sugli attuali server Microsoft SQL e Oracle di cui già dispone l'Azienda USL Umbria 1 o in nuovi RDBMS basati su altre piattaforme a discrezione dell'aggiudicatario, sempre previa valutazione con il servizio informatico al fine di stabilire l'eventuale conformità con le attuali politiche di sicurezza e compatibilità/sostenibilità con l'attuale sistema di backup e disaster recovery.

In quest'ultimo caso l'aggiudicatario dovrà farsi carico di fornire le licenze d'uso per gli RDBMS forniti e della gestione delle politiche di backup se non integrabili con l'attuale sistema di backup e disaster recovery.

SCENARIO 1 - Applicativi client/server o web-based
Nel presente scenario, gli applicativi destinati all'utilizzo da parte degli utenti dovranno essere basati su tecnologia client/server o web-based.
Gli eventuali applicativi destinati all'installazione lato client dovranno essere adeguati alle caratteristiche software e hardware delle postazioni di lavoro e dovranno garantire piena compatibilità con le policy del dominio Active Directory e con i software già installati nelle postazioni di lavoro.

Nel caso in cui non fosse possibile effettuare il deployment centralizzato di tali applicativi, l'installazione verrà effettuata – con analoghe caratteristiche qualitative e di risultato – da parte dell'aggiudicatario.
Per quanto concerne gli applicativi web, sarà necessario analizzarne e verificarne la compatibilità con i browser web e relativi plugin approvati dal servizio informatico per l'utilizzo dalle varie postazioni di lavoro dell'Azienda USL Umbria 1.
Gli applicativi web dovranno obbligatoriamente avere connessione protette tramite certificato fornito dall'Azienda (porta 443).

SCENARIO 1 – Sistemi client
Eventuali PC o apparati oggetto di fornitura, qualora dispongano di sistema operativo Microsoft Windows, dovranno essere configurati come membri del dominio uslumbria1.it in modo da essere conformi con le policy di dominio applicate ai computer dell'Azienda USL Umbria 1.
Nel presente scenario, se non diversamente comunicato dall'aggiudicatario, i sistemi operativi Microsoft Windows verranno aggiornati tramite WSUS installando tutte le patch rilasciate da Microsoft che verranno approvate dagli amministratori.

Le configurazioni di rete dei PC/apparati oggetto della fornitura dovranno garantire la compatibilità con il sistema di indirizzamento IP dinamico (DHCP) attivo in generale sui client dell'Azienda USL Umbria 1. Nel caso in cui l'architettura e le caratteristiche tecniche dei sistemi forniti impedissero tale configurazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a redigere una relazione tecnica che giustifichi tale evenienza e sulla base della quale l'Azienda USL Umbria 1 si riserva di create sul servizio DHCP opportune e specifiche configurazioni (reservation).

Sulle postazioni dovrà essere installato l'antivirus Aziendale in considerazione del fatto che verranno applicate le politiche di aggiornamento/scansione standard dell'Azienda USL Umbria 1, a meno di eccezioni concordate con il servizio informatico.

Eventuali PC/apparati non Windows che non siano compatibili con l'Active Directory e che necessitano di connettività con la rete dati Azienda USL Umbria 1, verranno connessi alla stessa con specifici indirizzi IP statici assegnati dal servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1. La gestione del patching di tali sistemi è comunque obbligatoria ed è a carico dell'aggiudicatario.

SCENARIO 1 – VPN

In caso di necessità di interventi in teleassistenza da remoto da parte del personale tecnico dell'aggiudicatario durante il periodo di validità del contratto, l'accesso agli host oggetto di assistenza sarà garantita esclusivamente per mezzo dei sistemi VPN dell'Azienda USL Umbria 1.
Il personale tecnico potrà ottenere l'accesso al sistema VPN solo a fronte della compilazione del modulo specifico che dovrà essere inviato per validazione al servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1.

La connessione VPN dovrà essere di tipo client-to-site ed effettuata necessariamente utilizzando credenziali personali.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non fosse in condizione di poter garantire tale configurazione per valide ragioni tecniche, sarà tenuto a redigere una relazione che giustifichi tale evenienza sulla base della quale l'Azienda USL Umbria 1 si riserverà di attivare connessioni di tipo site-to-site (es: tunnel IPSec). L'aggiudicatario dovrà garantire la tracciatura interna degli accessi effettuati da parte degli operatori che svolgono interventi in assistenza remota. L'Azienda USL Umbria 1 si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il report di tali accessi.
Per rispondere ad eventuali esigenze di monitoraggio continuativo da remoto dello stato dei sistemi che sono oggetto della fornitura, lo strumento messo a disposizione dall'Azienda USL Umbria 1, a fronte di specifica configurazione, consentirà all'aggiudicatario di tenere costantemente sotto controllo lo stato dei servizi e dei dispositivi oggetto della fornitura.

SCENARIO 1 – Single Sign-On (SSO)

Tutti gli applicativi software forniti devono essere integrabili con l'LDAP messo a disposizione dal servizio Active Directory con livello di funzionalità minima 2012. Il collegamento dovrà passare tramite canale cifrato TLS/SSL debitamente autenticato tramite credenziali di sola lettura. L'integrazione del software oggetto della fornitura con il servizio LDAP di Active Directory andrà discussa di volta in volta con il servizio informatico al fine di fornire tutte le specifiche necessarie all'implementazione.
Altre soluzioni di SSO, autenticazione e account/identity management saranno consentite valutate dal Servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1.

Art. 5.C. SCENARIO 2

Questo scenario fa riferimento a tutti quei sistemi che, seppur installati all'interno dei locali dell'Azienda USL Umbria 1, non si interfacciano con la rete aziendale

SCENARIO 2 – CASISTICA A

I sistemi che non necessitano di connettività di rete (airgapped) dovranno essere comunque conformi alle disposizioni di legge in materia di sicurezza informatica e alla normative privacy vigenti.
La gestione del patching e della manutenzione di tali sistemi andrà esclusivamente gestita in locale, escludendo qualsivoglia sistema di gestione remota. Sarà pertanto onere del fornitore provvedere all'aggiornamento periodico dei sistemi tramite interventi on site in conformità alle misure minime indicate nell'Allegato n.1 – "Requisiti di conformità in ambito security"

SCENARIO 2 - CASISTICA B

I sistemi che non si devono integrare con la rete di USL Umbria 1 ma che necessitano di connettività di rete per svolgere le loro funzioni, verrà assegnata una specifica classe di indirizzi IP statici coerente con il piano di indirizzamenti dell'Azienda USL Umbria 1 e tali dispositivi verranno inseriti in una VLAN dedicata dalla quale potranno effettuare solo il traffico necessario per svolgere le funzioni richieste e il traffico relativo all'assistenza remota da parte del fornitore.

La disciplina del traffico verrà garantita tramite opportune ACL (Access Control List) o configurazioni sui firewall aziendali, stilate per rete IP e per porta, sulla base delle sole effettive necessità di traffico. Il fornitore dovrà garantire piena collaborazione nella redazione di tali ACL e/o regole sui firewall.

Gli host forniti saranno soggetti a filtraggio della navigazione Internet. Potranno essere implementate specifiche eccezioni all'autenticazione basate su IP sorgente che consentiranno il traffico esclusivamente verso IP e porte specifiche. L'aggiudicatario dovrà fornire la massima collaborazione in tal senso all'Azienda USL Umbria 1 per la definizione delle suddette eccezioni.

Nel presente scenario l'aggiudicatario è responsabile in toto delle prescrizioni in ambito di sicurezza informatica e privacy, secondo quanto previsto dal quadro legislativo e normativo vigente, nonché dal presente documento; in particolare per quanto riguarda le politiche di: autenticazione, autorizzazione e accounting (AAA), di backup e disaster recovery, sugli aggiornamenti di sicurezza di tutti i software installati sugli host oggetto di assistenza, di protezione antivirus e da altre tipologie di cyber attacco.

Si specifica infine che, eventuali PC client o qualsivoglia dispositivo necessario al corretto e sicuro funzionamento dei sistemi oggetto di fornitura, dovranno essere gestiti interamente dal fornitore cui competerà il rispetto dei requisiti di legge in materia di sicurezza ICT.

I server o dispositivi di storage forniti dovranno essere conformi con gli standard per l'installazione a rack 19"; dovranno inoltre essere dotati di requisiti di ridondanza sufficienti a garantirne almeno la continuità operativa (es: doppio alimentatore, doppio storage controller, ecc…) e laddove possibile anche l'alta affidabilità (HA). Non dovranno infine essere utilizzati per alcun motivo come postazioni di lavoro da parte degli operatori.

Per quanto concerne l'accesso remoto tramite VPN ai dispositivi oggetto della fornitura, a fronte della connessione VPN effettuata tramite i sistemi messi a disposizione dall'Azienda USL Umbria 1, il collegamento ai singoli host oggetto di assistenza potrà avvenire con strumenti scelti dall'aggiudicatario, nel rispetto delle modalità previste dal quadro legislativo e normativo vigente, previa validazione degli strumenti stessi e della loro specifica configurazione da parte del servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1.

Qualora compatibile con i sistemi del fornitore, l'Azienda USL Umbria 1 può mettere a disposizione del fornitore uno strumento per consentire il monitoraggio continuativo da remoto dello stato di tali sistemi.

Art. 6.C. REQUISITI DI CONFORMITÀ IN AMBITO SECURITY

In entrambi gli scenari appena descritti sarà compito dell'aggiudicatario adeguare le specifiche dei sistemi oggetto della fornitura (e le relative modalità di gestione da parte degli amministratori) ai principi generali di sicurezza delle infrastrutture IT, garantendo la piena conformità alle prescrizioni indicate in questo documento, con particolare riferimento a quelle relative all'ambito della IT Security.
L'aggiudicatario dovrà garantire che sia l'architettura che gli elementi forniti vengano progettati, implementati e manutenuti nel tempo in modo da risultare conformi disposizioni previste dalla Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148) e dalle misure minime di sicurezza ICT per la Pubblica Amministrazione, al fine di minimizzare il rischio informatico residuo sia di "attacchi ai sistemi" che di "attacchi dai sistemi".

Qui di seguito vengono esposte le indicazioni relative ai requisiti di conformità con le misure minime di sicurezza AGID applicabili al contesto delle forniture da parte di aziende esterne:

Inventario dei dispositivi: Nel caso in cui i dispositivi oggetto della fornitura vadano connessi alla rete (Scenario 1 o 2B) i dispositivi oggetto della fornitura andranno inventariati e tali dati di inventario andranno mantenuti aggiornati seguendo un processo formale di approvazione (vedi Allegato n.3). L'aggiudicatario dovrà compilare il modulo in allegato fornendo tutte le informazioni tecniche necessarie all'implementazione della fornitura in oggetto ed inviarlo al servizio informatico per l'approvazione e la valutazione di eventuali "non conformità". Sarà compito dell'aggiudicatario provvedere a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o sostituzioni seguendo di volta in volta lo stesso iter di approvazione.
Laddove i dispositivi siano raggiungibili via rete, l'assegnatario sarà inoltre tenuto a comunicare al servizio informatico le modalità di scansione remota delle informazioni inerenti l'hardware e il software installati nel dispositivo (es: SNMP, WMI) e relative credenziali.

Elenco software autorizzati: il fornitore dovrà indicare preventivamente i sistemi operativi e i software che intenderà utilizzare nei propri dispositivi/sistemi sia come prima installazione che in caso di necessità di aggiornamenti a "major release" o in caso di sostituzione con altro software, seguendo anche in questo caso il processo formale di approvazione. I software non presenti nella lista di quelli autorizzati potranno essere installati solo a fronte di specifica richiesta e validazione da parte del servizio informatico.

Configurazioni sicure standard: le configurazioni dei dispositivi e dei software devono rispettare le configurazioni sicure standard, implementate nei clients tramite immagini di installazione preconfigurate e/o mediante group policies, le quali vengono applicate ai sistemi operativi Microsoft Windows sia server che client.
Nel caso di sistemi operativi non Microsoft o non agganciati al dominio, sarà cura del fornitore effettuare l'hardening ad-hoc dei propri sistemi tramite procedure che dovranno essere formalmente validate dal servizio informatico.

Connessioni protette per l'amministrazione remota: l'aggiudicatario dovrà configurare opportunamente i dispositivi o i software oggetto della fornitura affinché le operazioni di amministrazione da remoto possano avvenire per mezzo di connessioni protette (protocolli intrinsecamente sicuri, ovvero su canali

sicuri), utilizzando protocolli cifrati (es: https/SSH/RDP) che dovranno essere formalmente validati dal servizio informatico.

Verifica vulnerabilità: L'aggiudicatario deve verificare la presenza di eventuali vulnerabilità sia prima dell'installazione che dopo l'eventuale modifica/aggiornamento dei dispositivi e dei software oggetto della fornitura. I sistemi collegati alla rete dell'Azienda USL Umbria 1 sono sottoposti periodicamente a verifica di vulnerabilità tramite appositi strumenti pertanto l'Azienda USL Umbria 1 verificherà che le vulnerabilità emerse dalle scansioni vengano risolte per mezzo di patch, o implementando opportune contromisure.

Patching dei dispositivi e degli OS: La politica di gestione degli aggiornamenti/patching dei dispositivi e dei sistemi operativi è naturalmente legata alla piattaforma in uso dallo specifico dispositivo fornito. In linea generale, nel caso in cui si tratti di sistemi basati su piattaforma Microsoft Windows sarà opportuno fare in modo che essi possano ricevere gli aggiornamenti dal server WSUS centralizzato già presente nell'Azienda USL Umbria 1, concordando con il servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1 dei time-slot periodici per consentire l'applicazione degli aggiornamenti sui propri sistemi e verificarne l'esito. In tutti gli altri casi, ovvero per le applicazioni proprietarie, per i sistemi Windows non legati al dominio, per i sistemi operativi non Windows o per tutti gli altri dispositivi, l'aggiudicatario si dovrà far carico della verifica della disponibilità ed installazione manuale delle patch, concordando con il servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1 dei time-slot periodici per consentirne l'esecuzione e la successiva verifica di funzionamento.
In linea generale le patch andranno installate entro 90gg dal rilascio, salvo la necessità di installarle con la massima urgenza nei casi in cui le patch vadano ad indirizzare e correggere bug o vulnerabilità ad alto livello di criticità.

Patching dei sistemi separati dalla rete (es: airgapped): In caso della fornitura di sistemi separati dalla rete, in particolare di quelli "airgapped", l'aggiudicatario dovrà farsi carico di assicurare l'aggiornamento tempestivo degli stessi. Anche in questo caso, in linea generale le patch andranno installate entro 90gg dal rilascio, salvo la necessità di installarle con la massima urgenza nei casi in cui le patch vadano ad indirizzare e correggere bug o vulnerabilità ad alto livello di criticità.

Strumentazione hardware: non è autorizzato l'uso di strumentazione in cui siano presenti sistemi in end of life. Nel caso in cui, nel corso del contratto, si verifichi una tale condizione il fornitore dovrà attivare tutte le misure necessarie affinché tale criticità venga risolta: sia che questo comporti la configurazione di una nuova macchina sia che richieda l'adeguamento dell'applicativo in uso;

Manutenzione del software: le applicazioni fornite devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa vigente e utilizzare sempre le ultime realise.

Gestione account privilegiati: L'Azienda USL Umbria 1 utilizza un software per la gestione e il tracciamento delle autorizzazioni a livello applicativo, compreso l'inventario degli amministratori di sistema.

I privilegi amministrativi vengono concessi solo ad utenti dotati delle competenze necessarie e di un incarico/contratto relativo alla configurazione dei sistemi, solo per consentire lo svolgimento di attività che richiedano specifici livelli di privilegi.
Le utenze personali devono essere formalmente autorizzate seguendo una specifica procedura di validazione da parte del servizio informatico.
Gli accessi amministrativi vengono tracciati nei registri di auditing e conservati su piattaforma di Log Management, sia per quanto concerne i sistemi federati con Active Directory che per i sistemi standalone.
Al fine di consentire la corretta acquisizione dei log dai sistemi/dispositivi oggetto della fornitura l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire al servizio informatico le relative specifiche tecniche.

Gestione account locali: Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo o prima di mettere in produzione un software, l'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso. L'Azienda USL Umbria 1 si riserva la facoltà di effettuare periodicamente delle verifiche a campione al fine di verificare che le credenziali predefinite non siano .

System hardening: Le password delle utenze amministrative devono rispondere a criteri di elevata robustezza: devono essere soggette a limiti minimi di lunghezza (es: 14 caratteri), rotazione (password history > 10) e durata (password aging <90gg). NB: tale prescrizione dovrà essere applicata a tutte le utenze con privilegi amministrativi, coinvolte nella fornitura, indipendentemente dal fatto che siano locali, legate all'Active Directory o definite in qualsiasi altra piattaforma software.

Gestione account privilegiati: L'aggiudicatario dovrà fare distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali distinte. Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona. Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o "Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso. L'aggiudicatario dovrà inoltre conservare le credenziali amministrative in modo da garantirne disponibilità e riservatezza.

Endpoint Protection: l'aggiudicatario dovrà provvedere ad installare l'antivirus centralizzato messo a - disposizione dall'Azienda USL Umbria 1 (Sophos Endpoint Security) in tutti i dispositivi oggetto della fornitura, al fine di garantire adeguati livelli di protezione antivirus, firewall, IPS, controllo dei dispositivi USB, controllo web e controllo delle applicazioni. Le politiche di configurazione della suite antivirus sono gestite centralmente e rispondono ai requisiti delle misure minime AGID ai punti sopraindicati, pertanto eventuali eccezioni antivirus potranno essere create solo a fronte della verifica da parte del servizio informatico della conformità alle stesse. Non sarà inoltre possibile attivare l'utilizzo di servizi di posta elettronica esterni a quelli dell'Azienda USL Umbria 1.

Data Protection: In base allo scenario di rischio al quale potrà essere ricondotta la fornitura, dovrà essere garantita l'esecuzione di un backup periodico contenente le informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema. Le modalità di esecuzione e la relativa pianificazione andranno concordate con il servizio informatico dell'Azienda USL Umbria 1 sulla base dello scenario applicabile. La riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza dovrà essere assicurata mediant

adeguata protezione fisica dei supporti. Sarà inoltre necessario assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.

Crittografia dati rilevanti: L'aggiudicatario dovrà effettuare un'analisi dei dati manipolati dalla propria applicazione o dal sistema oggetto della fornitura al fine di individuare quelli con particolari requisiti di riservatezza (dati rilevanti) e quelli ai quali va applicata la protezione crittografica, al fine di concordare con il servizio informatico di USL Umbria 1 le modalità più opportune per l'adempimento di tale direttiva

RIFERIMENTI

- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Regolamento generale sulla protezione dei dati
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii
- CAD Decreto Legislativo 82/2005 e ss.mm.ii
- Circolare Agid 18 Aprile 2017 n° 2: "Misure minime di sicurezza ICT per la PA"
- Direttiva NIS (Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)
- Ulteriori norme in materia che dovessero essere emanate in corso di esecuzione del contratto.